

## Il riutilizzo dei dati catastali in cerca di certezze

DI UMBERTO FANTIGROSSI \*

La legge finanziaria 2007 (commi 385 e 386 della legge n. 296/2006) introduce alcune significative modificazioni al regime del riutilizzo delle informazioni ipocatastali contenuto nella legge finanziaria del 2005 (commi 367 e seguenti della legge n. 311 del 2004). L'esigenza di un nuovo intervento del legislatore nel settore è stata determinata dal rilevante contenzioso che quelle disposizioni avevano determinato e dalle varie pronunce delle Corti d'appello e del Tar del Lazio di disapplicazione, per contrasto con la disciplina comunitaria in materia di concorrenza e di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (direttiva 2003/98/Ce).

La modifica principale va nel senso della liberalizzazione del settore, essendo stata eliminata quella pesante condizione del pagamento reiterato delle tariffe a ogni atto di riutilizzo che, troncando qualsiasi legame tra le somme richieste ed il servizio reso, rendeva di fatto lo stato «socio occulto» delle imprese operanti nel settore dei servizi a valore aggiunto.

La formula economica adottata e rappresentata dal pagamento, all'atto dell'acquisizione delle informazioni, di una maggiorazione del 20% della tariffa base a fronte della facoltà di riutilizzo, costituisce senza dubbio un equo contemperamento tra le esigenze di valorizzazione, anche in senso economico, dei dati

pubblici e quelle di consentire comunque la creazione di un robusto mercato a valle affidato al mercato.

Il testo delle nuove disposizioni peraltro ha sofferto dell'iter parlamentare della legge e si presenta non organico e con varie sbavature, non solo lessicali, che impegneranno nei prossimi giorni gli interpreti e la stessa Agenzia del territorio chiamata a darvi applicazione.

Sotto un primo profilo la norma, pur contenendo un'affermazione di ordine generale circa la possibilità di riutilizzo, previo il pagamento della tariffa maggiorata, fa riferimento ai «riutilizzatori commerciali autorizzati». La stessa nulla dice peraltro circa il regime autorizzatorio e quindi non pare possedere quegli elementi di dettaglio circa la competenza al rilascio, le condizioni e i presupposti e il procedimento che, in ragione del principio costituzionale di legalità e della riserva di legge in materia di libertà d'impresa, non possono mancare quando si introduce un nuovo titolo di abilitazione rispetto a una attività economica.

Qui le strade che si aprono all'interprete sono sostanzialmente tre: la prima è quella di ritenere che si tratti di una disposizione a carattere meramente programmatico, che verrà in attuazione quanto saranno adottate in via regolamentare (con qualche ulteriore problema di rispetto del citato principio di riserva di legge) le norme attuative. La seconda è quella di rinve-



nire nell'ordinamento vigente le altre disposizioni di legge che prevedono un titolo di abilitazione per esercitare le attività di fornitura di servizi di informazione commerciale (per esempio, le vecchie disposizioni del T.u. di pubblica sicurezza) e ritenere che soggetti autorizzati siano quelli che dispongono di tali licenze. La terza è quella, più moderna e conforme a un indirizzo di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici per le imprese, che individua un'autorizzazione implicita nell'accettazione da parte dell'Agenzia del pagamento maggiorato delle tariffe disposto dalla nuova disposizione. Tale autorizzazione potrebbe avere il carattere di generalità, assumendo poi i contenuti che la stessa Agenzia potrebbe dettare con un proprio provvedimento (come avviene per esempio con le autorizzazioni generali del garante della privacy).

Non v'è dubbio comunque che qualunque sia la strada che si vorrà intraprendere al riguardo, occorrerà garantire la continuità delle attività in atto e l'ampia partecipazione procedimentale dei soggetti interessati.

Altro nodo che resta irrisolto, anche alla luce delle nuove norme in esame, è quello dei servizi cosiddetti a valore aggiunto o non istituzionali che potrebbero essere forniti dall'Agenzia del territorio e che la stessa ha in corso di sperimentazione, ma senza prevedere la separazione societaria imposta dall'art. 8, comma 2-bis,

della legge nazionale antitrust (la n. 287 del 1990). Su questa questione, lo si ricorderà, è scesa in campo l'Autorità garante della concorrenza con la Segnalazione del 7 dicembre scorso e si è registrata l'ordinanza cautelare della Corte d'appello di Venezia, che fa divieto alla stessa Agenzia di fornire direttamente al mercato servizi diversi da quelli istituzionali.

Qui davvero resterebbe necessario un nuovo e più puntuale intervento normativo, perché il vincolo della separazione societaria potrebbe mettere in difficoltà l'Agenzia del territorio la quale deve fare i conti con il divieto di promuovere o partecipare a società che non abbiano a oggetto la prestazione di servizi strumentali (art. 59, comma 5, del dlgs n. 300/99).

Sono questi i frutti perversi di una legislazione non organica e nel complesso poco rispettosa degli indirizzi comunitari che lascia irrisolti i conflitti ed anzi ne genera dei nuovi. Non resta che confidare nella ripresa immediata di un lavoro di concertazione tra gli attori pubblici e privati del settore sull'esempio delle esperienze comunitarie in materia di attuazione della direttiva 2003/98/Ce, dal quale sortisca una definitiva «riforma della riforma», che abbia quella stabilità che per tanto tempo le norme codicistiche sulla pubblicità immobiliare avevano garantito.

(\*) *Università Carlo Cattaneo di Castellanza (Va)*